

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F/to Paradisi Silvano

Il Vice Segretario Comunale

F/to Mirti Paolo

COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 44

Annotato impegno di spesa di € sul cap.

del Bilancio 2007

Seduta del 26/04/2007

Senigallia,

Il Dirigente Servizio Finanze

====

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADESIONE ACCERTAMENTO"

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

L'anno DUEMILASETTE addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 19,00 nel Palazzo Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **28 maggio 2007** al **12 giugno 2007** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 13 giugno 2007

Il Segretario Comunale

F/to

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **8 giugno 2007**, essendo stata pubblicata il 28 maggio 2007

Lì, 11 giugno 2007

Il Segretario Comunale

F/to

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
1. Angeloni Luana	X		17. Mancini Roberto	X	
2. Bacchiocchi Andrea	X		18. Marcantoni Fabrizio		X
3. Belardinelli Marco	X		19. Marcellini Massimo		X
4. Bittoni Fiore		X	20. Mariani Marcello	X	
5. Cameruccio Gabriele		X	21. Massacesi Lucio		X
6. Castriota Alessandro	X		22. Mastrantonio Vincenzo		X
7. Cavallari Mario	X		23. Monachesi Enzo		X
8. Cicconi Massi Alessandro		X	24. Paradisi Roberto		X
9. Cicetti Graziano		X	25. Paradisi Silvano	X	
10. Corinaldesi Daniele		X	26. Piermattei Daniele	X	
11. Curzi Paola	X		27. Ramazzotti Ilaria	X	
12. Donatiello Giulio	X		28. Savini Vincenzo		X
13. Fioretti Michela	X		29. Scattolini Luca	X	
14. Gaggiottini Mauro	X		30. Schiavoni Floriano		X
15. Girolimetti Gabriele		X	31. Schiavoni Stefano	X	
16. Magi Galluzzi Lorenzo	X				

TOTALE PRESENTI N° 17

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

Md. Abdur Kaium	Consigliere Straniero Aggiunto	X	
Rujoiu Rodica Mihaela	Consigliere Straniero Aggiunto		X

Sono, altresì, presenti gli Assessori: Campanile Gennaro, Guzzonato Michelangelo, Giacomelli Patrizia, Papa Velia, Rebecchini Luigi Cosmo Damiano.

Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Paradisi Silvano nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vice Segretario Comunale Dott. Mirti Paolo.

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Fioretti Michela; 2° Donatiello Giulio; 3° Mancini Roberto.

Il Presidente del Consiglio **PARADISI** enuncia l'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: "MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO".

Il Presidente del Consiglio **PARADISI** pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari che viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Si dà atto che entra il Consigliere Bittoni: **Presenti con diritto di voto n. 18.**

Il Presidente del Consiglio pone, poi, in votazione, palese con modalità elettronica l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo che viene approvata con 17 voti favorevoli, nessuno contrario, nessuno astenuto, 1 presente non votante (Bittoni) come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 3 dei suoi lavori;
- Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze, Michelangelo Guzzonato;
- Vista la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 96;
- Visto il D.Lgs. 19.06.1997 n. 218 recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";
- Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che dispone:

Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- Vista la circolare del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale n. 322/E del 22.12.1998 inerente ai tempi di esercizio e di efficacia della potestà regolamentare;

- Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n. 449/1997 (Collegato alla Finanziaria 1998), recante "Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali" che dispone:

Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera D), della legge n. 662/1996, in quanto compatibili;

- Vista la risoluzione del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, n. 25/E dell'8.04.1998, concernente l'accertamento con adesione;

- Vista la legge n. 127/1997 che attua la semplificazione dell'attività della Pubblica Amministrazione;

- Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/2000 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'adesione all'accertamento e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2005 con la quale venivano apportate modifiche al medesimo regolamento;

- Ritenuto dover apportare modifiche al suddetto regolamento tenuto conto di tutta la normativa intervenuta fino ad oggi e al fine di renderlo più rispondente alle esigenze pratiche degli uffici preposti;

- Ritenuto quindi:

All'art. 2 *Impugnazione e modificazione dell'accertamento* comma 2 eliminare "superiore a L. 32.000";

All'art. 3 *Definizione dell'accertamento con adesione*

- comma 1 eliminare "ne è esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti"

- comma 2 lettera c) eliminare "o di liquidazione";

All'art. 5 *Competenze* comma 1 eliminare "questi può delegare, con proprio atto, la funzione ad una unità del servizio tributi";

All'art. 6 *Attività del Comune* comma 1 lettera a) eliminare "o liquidazione";

All'art. 8 *Accertamento con adesione* comma 1 eliminare "o da un suo delegato";

All'art. 9 *Adempimenti a seguito dell'adesione*

- comma 4 eliminare "in un massimo di quattro rate trimestrali se la somma complessivamente dovuta supera i due milioni" e sostituire con "così come previsto dal Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali" ed eliminare poi tutto il quarto periodo "per gli interessi relativi... aumentato di un anno"

- eliminare il comma 5 per cui il comma 6 diventa comma 5;

All'art. 11 *Disposizioni finali* comma 1 eliminare "dell'anno successivo alla sua adozione" e sostituirlo con "2007";

- Dato atto che, i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione a norma dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e succes-

sive modifiche ed anno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione;

- Considerato che, per l'anno 2007, il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione è stato fissato al 30 aprile 2007 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2007;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- del Dirigente Responsabile del Servizio Servizi Finanziari;

- del Dirigente Responsabile del Servizio Finanze;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

D E L I B E R A

1°) - **APPROVARE** le modifiche apportate, così come esposte in premessa, al Regolamento comunale per l'adesione all'accertamento, che, nel testo modificato con il presente atto, viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

2°) - **DARE ATTO** che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 2007;

3°) - **DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;

4°) - **DISPORRE**, altresì, la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

5°) - **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

• • • • •

**Allegato alla Deliberazione Consiliare
n. 44 del 26/04/2007**

**REGOLAMENTO PER L'ADESIONE
ALL'ACCERTAMENTO**

REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO

Indice

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Impugnazione e modificazione dell'accertamento
Articolo 3	Definizione dell'accertamento con adesione
Articolo 4	Conciliazione giudiziale
Articolo 5	Competenze
Articolo 6	Attività del comune
Articolo 7	Attività del contribuente
Articolo 8	Accertamento con adesione
Articolo 9	Adempimenti a seguito dell'adesione
Articolo 10	Sanzioni
Articolo 11	Disposizioni finali

ARTICOLO 1 FINALITA'

Il Comune di Senigallia introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione. Ha lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Amministrazione Comunale, che è volta alla perequazione della platea contributiva, anche attraverso il contenimento del contenzioso nell'accertamento dei tributi comunali.

I criteri di seguito enunciati sono basati sul disposto decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

ARTICOLO 2 IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.

2. La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali:

se la definizione riguarda accertamenti parziali;

se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;

se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili.

Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

se l'accertamento riguarda l'omesso versamento;

nel caso dell'ulteriore accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 2;

se è stato notificato l'avviso di accertamento dopo l'invito di cui all'articolo 6;

ARTICOLO 4 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Sono recepite nel presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 2.

ARTICOLO 5 COMPETENZE

Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione.

Il funzionario responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

ARTICOLO 6 ATTIVITA' DEL COMUNE

Il funzionario responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento per casi in cui ne ravvisa l'opportunità, trasmette al contribuente - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:
gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce avviso di accertamento suscettibile di adesione;
il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente;

Non è fatto l'obbligo della accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ARTICOLO 7 ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente cui sono stati chiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.

L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile od un suo delegato formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a presentarsi al servizio tributi per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni. Il termine riveste carattere perentorio per il comune ed i maggiori interessi a carico del contribuente dipesi dal ritardo della convocazione non sono dovuti.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'articolo 6, può formulare - anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia la ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

ARTICOLO 8 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, è sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ARTICOLO 9 ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

Il mancato pagamento rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente così come previsto dal Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.

Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, per la quale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e l'adesione si considera così perfezionata.

ARTICOLO 10 SANZIONI

La definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta del 75 per cento del minimo edittale.

ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997.